

Questa è la versione .html del file contenuto in <http://www.agenziasegretari.it/comitatopo2005/Deliberazione-n.-12-del-22-giugno-201.doc>.

Google crea automaticamente la versione .html dei documenti durante la scansione del Web.

Per inserire un segnalibro o un collegamento alla pagina, utilizzare il seguente URL:<http://www.google.com/search?q=cache:W6DvCnR11FQJ:www.agenziasegretari.it/comitatopo2005/Deliberazione-n.-12-del-22-giugno-201.doc+convenzioni+scioglimento+maternit%C3%A0&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it>

Google non è collegato agli autori di questa pagina e non è responsabile del suo contenuto.

Sono state evidenziate le seguenti parole chiave: **convenzioni scioglimento maternità**

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PERMANENTE PER LE PARI OPPORTUNITA'

N. 12/2005

OGGETTO: Risposta a quesito sull'applicazione dell'art. 56 D.Lgs. 151/00.

L'anno **duemilacinque** addì **22** del mese di giugno alle ore **15.00** e **seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Piazza Cavour, n. 25, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Comitato permanente per le pari opportunità** nelle persone delle Signore:

	Presente
• POPOLIZIO Dott.ssa Rachele	<i>Presidente</i> SI
• CARUSO Dott.ssa Carla	<i>Vicepresidente</i> NO
• PEZZOPANE Dott.ssa Stefania	<i>Componente</i> NO
• CALANDRA Dott.ssa Susanna	<i>Componente</i> SI
• NARDI Dott.ssa Barbara	<i>Componente</i> SI
• SANNA Dott.ssa Antonietta	<i>Componente</i> NO
• SIRONI MARIOTTI Prof.ssa Michela	<i>Componente</i> NO
• VERAZZI Dott.ssa Magda	<i>Componente</i> SI

Presiede la seduta la **Presidente, Dott.ssa Rachele Popolizio**.

Partecipa alla seduta la sig.ra Raffaella Provenzano, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

DELIBERAZIONE N. 12

DEL 22 GIUGNO 2005

OGGETTO: Risposta a quesito sull'applicazione dell'art. 56 D.Lgs. 151/01.

IL COMITATO PERMANENTE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Vista la nota acquisita al prot.n. ...omissis..., con cui la dott.ssa ...omissis... formulava un quesito in merito alla possibilità per i comuni, da un lato, di esercitare il potere di nomina di cui all'art. 15, comma 2, del DPR 465/1997 quando il segretario è in astensione per **maternità**, dall'altro, di sciogliere la segreteria convenzionata durante il periodo di astensione per **maternità** del segretario titolare, stante il disposto dell' art. 56 D.Lgs. 151/2001.

Richiamato l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale *"I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia"*;

Richiamato l'art. 10, comma 1, del d.P.R. 465/1997, ai sensi del quale *"I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria"*;

Vista la deliberazione n. 164 del 27.07.2000, con cui il Consiglio nazionale d'Amministrazione disponeva *"di esprimere, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art.10, DPR 465/1997, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione"*;

Vista inoltre la delibera n. 181 del 04 aprile 2002 con la quale il C.d.A. Nazionale, al punto 3) del deliberato, ha preso atto che *"l'istituto della convenzione, in assenza di una norma puntuale, non può costituire un mezzo surrettizio di revoca del segretario ma uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze dell'amministrazioni comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del segretario"*;

Visto l'art. 56 del D.Lgs. 151/2001 ai sensi del quale *"Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti"*;

Richiamata la deliberazione n. 274/2001 con cui Consiglio nazionale di Amministrazione dell'Agenzia ha previsto che *"1. I segretari comunali e provinciali, titolari di sede, che sono collocati in aspettativa ... per maternità, ... hanno diritto alla conservazione del posto, mantenendo altresì la titolarità della sede di segreteria presso cui sono stati nominati; a) nelle ipotesi di cui al presente punto 1), è fatto comunque salvo, in capo al sindaco ovvero al presidente della provincia neoeletto, il diritto di non confermare il segretario collocato in aspettativa per i motivi suddetti, di*

talché è in facoltà del medesimo di avviare il procedimento di nomina ex art.15, comma 2, di cui al d.P.R. 465/1997; in deroga alla precedente lett. a), ove si tratti di segretario collocato in aspettativa ... per maternità, i normali termini per l'avvio della procedura di nomina decorrono tuttavia dal giorno di rientro in servizio del segretario collocato in aspettativa"

Considerato che, ove si tratti di segretario collocato in aspettativa per **maternità**, giusto il disposto della deliberazione 274/2001, i normali termini per l'avvio della procedura di nomina decorrono dal giorno di rientro in servizio del segretario collocato in aspettativa;

Considerato che dalla predetta deliberazione emerge come non sussistano motivi per "congelare" gli effetti dello **scioglimento** di una convenzione a causa della **maternità** del segretario titolare se tale facoltà viene esercitata nel rispetto del succitato assetto normativo e regolamentare ed in conformità alla volontà espressa dalle parti nell'atto costitutivo;

Considerato che lo **scioglimento** e la costituzione di una convenzione di segreteria, costituiscono la massima espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta dal vigente ordinamento agli enti locali e trovano, pertanto, il proprio fondamento in una norma pattizia cui le parti si sono vincolate, regolamentando il proprio servizio di segreteria;

Preso atto che il vigente assetto normativo riconosce agli enti locali la possibilità di porre in essere **convenzioni** per la gestione dell'ufficio di segreteria definendo consensualmente ed in piena autonomia la relativa disciplina;

Ritenuto che tale accordo sia pienamente efficace e vincolante nei confronti delle parti che lo hanno sottoscritto, al pari di qualsiasi altro negozio stipulato in regime di diritto privato;

Preso atto che ai sensi della deliberazione 150/1999 "*Nei casi di **scioglimento** anticipato, o al termine naturale della convenzione di segreteria, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario stesso deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo o sede della convenzione;*"

Si ritiene, per l'effetto, che l'esercizio da parte dei Sindaci del potere di **scioglimento** della convenzione non pregiudichi in alcun modo il "diritto alla conservazione del posto di lavoro" riconosciuto dalla L. 151/2001 ai lavoratori in **maternità**, in quanto il segretario, decorso il periodo di astensione dal lavoro, rientra comunque nelle funzioni di titolare di una sede di segreteria;

Ritiene pertanto che non si possa precludere al Comune di sciogliere la convenzione durante il periodo di **maternità**, se tale potere è esercitato secondo le modalità previste dalla convenzione stessa.

In conclusione il Comitato ritiene che se il potere di nomina viene differito quando il segretario è in astensione per **maternità** nei termini di cui alla deliberazione 274/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione, lo stesso differimento non riguarda il potere di **scioglimento** della convenzione disciplinato da norme pattizie.

Il voto contrario della dott.ssa Susanna Calandra è motivato come segue:

*"Dallo **scioglimento** della convenzione scaturisce una reformatio in peius per la segretaria comunale. Il legislatore con l'adozione della norma de qua ha inteso tutelare, non il generico diritto della lavoratrice madre al mantenimento del posto di lavoro, bensì il diritto a non veder mutate le condizioni lavorative nel corso dell'assolvimento alla funzione sociale, costituzionalmente garantita, qual è la **maternità**. La tutela del diritto della lavoratrice non contrasterebbe, in alcun modo, con*

*l'esercizio del potere discrezionale del sindaco nella scelta del segretario, ma comporterebbe solo un differimento nel tempo dello stesso. Infine nella paradossale ipotesi di non applicazione alla categoria del T.U. n. 151/2001, interverrebbe poi la specifica disposizione dell'art. 8 c. d D.P.R. 465/97, la quale prevede espressamente il mantenimento della titolarità della sede in caso di astensione obbligatoria e facoltativa per **maternità**."*

Del che si è redatto il presente verbale.

LA SEGRETARIA LA PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 18 del regolamento per il funzionamento del Comitato permanente per le pari opportunità, approvato con deliberazione n. 1 del 9 aprile 1999, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 18, del medesimo regolamento modificato con deliberazione n. 3 del 28 gennaio 2004, mediante inserimento nel sito internet dell'Agenzia.

LA SEGRETARIA

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE